

LA GRAVE IRRESPONSABILITÀ DELLA CASSAZIONE ITALIANA RISPETTO ALLA CORTE DI STRASBURGO.

Maurizio de Stefano

Avvocato in Roma, Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo

La Cassazione italiana, Sezione prima civile, con la sentenza del 03 gennaio 2008, n. 14 (Presidente C. Carnevale, Relatore F. M. Fioretti), in tema di equa riparazione per la irragionevole durata dei processi in Italia, ha ritenuto che le norme di cui alla Legge Pinto n. 89/2001, debbano prevalere sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento ai criteri di liquidazione del danno.

Sul punto specifico la Cassazione ha stabilito che non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo presupposto, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole di durata, come disposto inequivocabilmente dall'art. 2 legge n. 89 del 2001.

La Cassazione ha stabilito che il giudice nazionale è tenuto ad applicare la legge dello Stato, senza alcuna possibilità di diretta applicazione nell'ordinamento giuridico italiano della diversa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

A sostegno del suo ragionamento la Cassazione allega i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, secondo cui la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è configurabile come un trattato internazionale multilaterale e non produce pertanto norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.

La grave questione che ora si pone sul piano dei rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale, non riguarda tanto le dimensioni più o meno rilevanti sul piano quantitativo dei criteri di computo dell'equa riparazione di cui alla Legge Pinto, riduttivi rispetto alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

La grave questione riguarda l'atteggiamento della Cassazione che ha letto solo in parte i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, ignorando che la stessa Corte costituzionale aveva statuito che avrebbe dichiarato incostituzionali tutte le leggi ordinarie nazionali che si pongono in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 04 novembre 1950, siccome interpretate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. La Cassazione ha ignorato anche la linea guida secondo cui tutti i giudici italiani d'ora in poi hanno l'obbligo di rimettere davanti alla Corte Costituzionale ogni questione relativa al semplice sospetto di contrasto tra le leggi ordinarie e le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che siano rilevanti per la decisione della controversia.

Pertanto, dopo aver accertato il contrasto tra la Legge Pinto, e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Cassazione avrebbe dovuto obbligatoriamente investire della questione di costituzionalità la Corte costituzionale, invece, pur sollecitata dal ricorrente, la Cassazione ha dichiarato infondata la questione con le seguenti argomentazioni.

La Corte di Strasburgo con alcune sentenze del 10 novembre 2004 avrebbe fissato i termini di durata del processo oltre la cui soglia vi sarebbe la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, ma "non disciplina le conseguenze delle violazioni e le modalità della loro riparazione", che sono regolate dall'art. 41 della stessa Convenzione.

A ben vedere le citate sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, del 10 novembre 2004, caso *Zullo c. Italia* n. 64897/2001 e caso *Pizzati c. Italia* n.62361/2000 (identiche sul punto) avevano statuito testualmente : <<26§. *Per ciò che concerne la valutazione in equità del danno morale subito in ragione della durata d'una procedura, la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura (e non per anno di ritardo) è una base di partenza per il calcolo da effettuare.*

La Cassazione, bontà sua, riconosce che la vittima della violazione (insoddisfatta della legge Pinto) avrà sempre la facoltà di adire la Corte europea dei Diritti dell'Uomo per conseguire l'importo differenziale dell'equa riparazione negata dalla legislazione e dai giudici nazionali. Non avremmo dovuto attendere l'anno 2008 per tornare, come gamberi, alla giurisprudenza della Cassazione anteriore alle Sezioni Unite del 26 gennaio 2004 (vedi per tutte la sentenza n. 1340).

Si ricorda che il Governo italiano era stato costretto, dagli organi del Consiglio d'Europa, ad introdurre il rimedio di cui alla cosiddetta Legge Pinto n. 89/2001, con il minimale obiettivo di liberare la Corte europea dei Diritti dell'Uomo dalle migliaia di ricorsi individuali provenienti dall'Italia (ripetitivi, aventi ad oggetto la durata delle procedure nazionali) che avevano quasi monopolizzato ed ingolfato il lavoro della Corte europea, ridotta al mortificante rango di un contabile.

Con la sentenza n. 14 del gennaio 2008 che qui si censura, la Cassazione impedendo anche l'intervento risolutore della Corte Costituzionale, ha negato il principio di sussidiarietà, per cui sono i giudici nazionali a dover applicare *in primis* la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo residuando alla Corte di Strasburgo solo un rango finale di controllo.

Peraltro, sarebbe impossibile per una sola Corte internazionale amministrare la giustizia per ottocento milioni di persone, vittime delle violazioni dei diritti umani da parte degli Stati europei.

Infatti, essendo attualmente aumentati fino a 47 (quarantasette) gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Corte europea è stata sommersa da migliaia di ricorsi, moltissimi dei quali provenienti dai paesi emergenti dall'ex area sovietica, che presentavano un deficit democratico di notevole spessore ed arretratezza.

La Cassazione non poteva ignorare tutto ciò e non poteva quindi invitare tutte le vittime italiane, di qualsiasi violazione, ad adire la Corte di Strasburgo con il brillante risultato di affossare l'unico vero strumento di democrazia esistente in Europa.

Per le considerazioni che precedono, ravvisiamo un grave atto di irresponsabilità della Cassazione nei confronti della Corte di Strasburgo e ricordiamo le parole del Presidente della Corte, Jean Paul Costa all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007: << *Dipende dalle corti ed autorità nazionali, responsabili essenzialmente dell'applicazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Più i rimedi saranno adottati a livello nazionale e meno sarà giustificato l'afflusso dei ricorsi a Strasburgo, senza parlare dell'indispensabile prevenzione delle violazioni, attraverso la riforma dei testi e la modifica delle prassi.*>>.